

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1969

Modificazione dell'articolo 274 del Codice civile che disciplina lo svolgimento del giudizio di delibazione della domanda intesa ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 274 del Codice civile disciplina, com'è noto, lo svolgimento di un giudizio di delibazione della domanda intesa ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale.

Tale previsione legislativa, rientrando nella predisposizione di limiti che la particolarità della materia ha suggerito d'introdurre, non è stata ritenuta incompatibile con i principi fissati al riguardo dalla Costituzione.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 70, del 23 giugno 1965, ha invece ritenuto che alcune modalità del procedimento, stabilite dal secondo e terzo comma del citato articolo 274, contrastassero con l'articolo 24, secondo comma, della stessa Costituzione.

In primo luogo, tale contrasto è stato ravvisato sotto il profilo dell'incompleta garanzia del contraddittorio, in relazione alla prevista esclusione dell'assistenza del difensore nel corso di svolgimento della procedura; in secondo luogo, poi, la Corte costituzionale ha rilevato che il carattere di segretezza dell'inchiesta sommaria — attualmente prescritto dall'articolo 274 — viola il diritto di difesa, risolvendosi in una limitazione dell'attività processuale delle parti e nella pratica esclusione del contraddittorio; infine, ulteriori violazioni del diritto di difesa derivano,

secondo la Corte, dal fatto che il Tribunale debba provvedere con decreto non motivato e che contro tale provvedimento non sia ammesso reclamo.

Appare, dunque, necessario procedere alla modifica della normativa in parola, allo scopo di uniformarla ai principi enunciati dalla Corte costituzionale.

A tal proposito si è provveduto ad aggiungere, nel comma 2° dell'articolo 274, la previsione che il decreto debba essere motivato, ed a sopprimere l'attributo « personalmente » riferito alle parti, in modo che resti chiarito che queste ultime, ove lo ritengano nel loro interesse, potranno anche farsi assistere dal difensore. Inoltre, per ciò che attiene all'impugnabilità del decreto emesso dal Tribunale, è stata prevista l'introduzione del reclamo alla Corte d'appello, ferma naturalmente restando la procedura per i provvedimenti in camera di consiglio.

Da ultimo, poi, si è provveduto a rendere le parti partecipi del procedimento in parola, disponendo che, al termine della inchiesta sommaria, gli atti ed i documenti relativi vengano depositati in cancelleria e che di tale deposito venga, a cura del cancelliere, dato avviso alle parti, alle quali è esplicitamente riconosciuta la facoltà di depositare memorie illustrative.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 274 del Codice civile è sostituito dal seguente:

(Ammissibilità dell'azione)

« L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando concorrono indizi tali da farla apparire giustificata.

Sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio.

L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta segreta. Al termine della inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facoltà di esaminarli e di depositare memorie illustrative.

Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, può, se trattasi di minore o d'altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio ».